

AS 989

**EMENDAMENTO N. 7 – Disciplina del temine per la restituzione finanziamento Alitalia**

All'art. 2, comma 1, dopo le parole "dalla legge 21 giugno 2017 n. 96," sono inserite le seguenti "così come integrato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,".

IL GOVERNO



2.1000



1

## Relazione tecnica

La proposta emendativa, inserendo la specificazione dell'evoluzione normativa della fonte legislativa che ha disposto il finanziamento a titolo oneroso in favore di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, è diretta ad individuare con precisione l'ambito oggettivo (e quantitativo) di efficacia della norma di cui all'art. 2, che ha nuovamente disciplinato il termine ultimo per la restituzione di detto intero finanziamento, pari a € 900 milioni.

Che la norma di cui all'art. 2 si riferisca al suddetto intero finanziamento, così come risultante a seguito dell'integrazione apportata per il tramite dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si potrebbe già dedurre dal successivo comma due, nonché dal comma tre, che individua gli oneri economici dell'intervento normativo e la relativa copertura. Nondimeno, per scongiurare il benché minimo dubbio interpretativo, si reputa necessaria - e comunque utile - la suddetta specificazione di cui al testo dell'emendamento.

Considerando che l'art. 3 del decreto legge n. 135 del 2018 (AS 989) già prevede una copertura per 900 milioni di euro, la modifica in esame ha finalità meramente interpretativa e **non comporta effetti per la finanza pubblica.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47, comma 3, della legge 31 dicembre 2019, n. 198, ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

14 GEN. 2019



4.0.1000


Art.

**Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro di Rigopiano del 18.01.2017**

1. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro di Rigopiano, avvenuto il 18.01.2017 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, individua le famiglie beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.
3. A ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.
4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede, ai sensi del comma 7, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:
  - a) Al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
  - b) Ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
  - c) Al convivente more uxorio;
  - d) Ai genitori;
  - e) A fratelli e sorelle se conviventi e a carico;
  - f) A conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento.
6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 3 è assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5.
7. Le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
8. Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.59 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IL GOVERNO

3



**Disposizione in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti  
del disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017**

La norma proposta prevede la corresponsione di una speciale elargizione in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro di Rigopiano.

Come noto, nella località turistica abruzzese, il 18 gennaio 2017, a seguito di una slavina abbattutasi sull'hotel Rigopiano di Farindola (PE), 29 persone persero la vita e numerose altre riportarono lesioni anche gravi e gravissime.

In particolare, il comma 1 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 in favore delle famiglie delle vittime e di coloro che, a seguito del disastro sopra ricordato, hanno subito lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del codice penale (art. 583) la lesione personale si considera grave se dal fatto deriva una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni che supera i 40 giorni o una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima, se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Il comma 2 demanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno subito lesioni personali gravi e gravissime, l'individuazione delle famiglie e dei soggetti beneficiari e la determinazione dell'importo spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.

Il comma 3 prevede che a ciascuna famiglia delle vittime è attribuita una somma determinata anche in relazione "*allo stato di effettiva necessità*".

Il comma 4 individua invece i criteri secondo i quali sono stabilite le somme da erogare a coloro che hanno subito una lesione grave o gravissima. In tal caso la somma è calcolata in proporzione alla gravità della lesione e tenuto conto dello stato di effettiva necessità ed è attribuita "*nell'ambito del limite di spesa complessivo previsto dal comma 1*".

I commi 5 e 6 stabiliscono l'ordine secondo il quale sono attribuite le somme spettanti ai familiari delle vittime di cui al comma 3. Si prevede in particolare l'assegnazione:

- a. al coniuge superstite (con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge al quale sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato) e ai figli, se a carico;
- b. ai figli, nel caso in cui il coniuge manchi ovvero risulti escluso dal beneficio ai sensi di quanto previsto dalla lettera a);
- c. al convivente *more uxorio*;
- d. ai genitori;
- e. ai fratelli e alle sorelle (se conviventi e a carico);
- f. ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento.



Ai sensi del comma 6, nel caso in cui vi siano figli nati da rapporti di convivenza *more uxorio* il convivente *more uxorio* è equiparato al coniuge superstite con riguardo all'ordine di assegnazione delle risorse di cui al comma 3.

Il comma 7 stabilisce che le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Si precisa che, ai sensi del comma 8 tali elargizioni sono esenti da ogni imposta e tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

Si evidenzia che un'analogha provvidenza è stata prevista in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti degli incidenti ferroviari di Viareggio e di Andria – Corato, ai sensi della legge n. 106 del 2010 e dell'art. 5 bis del D.L. n. 113 del 2016.

Il comma 9 individua la copertura finanziaria. In particolare, è previsto uno stanziamento straordinario pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede con proprio decreto ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

**Il Ragioniere Generale dello Stato**



14 GEN. 2019



5

11.0.1000

## EMENDAMENTO

AS 989

**Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".**

### ART. 11

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 11-bis

*(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 e proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)*

1. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113.
2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si svolge entro il mese di luglio 2019.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

*Conseguentemente:*

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Il decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2 è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2."

IL GOVERNO



6

## Motivazione

La proposta emendativa nasce dalla necessità e urgenza di assicurare condizioni per un ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018, superando le incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 113.

L'incertezza applicativa è emersa a seguito del contrasto interpretativo sorto nella vicenda definita con la sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 32781/2018 che ha cassato la sentenza n. 80 del 21/06/2018 del CNF pronunciata in sede giurisdizionale. Appare necessario e urgente chiarire che, anche in sede di prima applicazione, ai fini del divieto di cui al citato articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017, si tiene conto dei mandati svolti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 113 del 2017, compresi quelli iniziati prima dell'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, fermo quanto disposto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4 della medesima legge n. 113, in ordine, rispettivamente, alla possibilità di ricandidarsi quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato e all'irrelevanza dei mandati di durata inferiore ai due anni.

Al fine di consentire il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018 nel rispetto della disciplina come autenticamente interpretata, viene disposta una proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, stabilendo che l'assemblea per la elezione del consiglio si svolge entro il mese di luglio 2019.

All'approvazione dell'emendamento consegue l'abrogazione del decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2 recante disposizioni aventi il medesimo contenuto delle norme proposte.



## Relazione tecnica

L'intervento normativo è teso a garantire condizioni di ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018, attraverso l'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, in materia di ineleggibilità degli avvocati nell'ambito dei predetti consigli.

Si prevede altresì la proroga sino al mese di luglio 2019, ai fini del rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, del termine per la elezione dei nuovi consigli, attualmente previsto entro il mese di gennaio successivo alla scadenza del mandato, dall'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

*Al riguardo, nel riscontrare che gli adempimenti in narrativa rivestono essenzialmente un carattere procedimentale, si sottolinea che le spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento delle procedure elettive dei consigli dell'ordine forense, sono poste ordinariamente a carico del bilancio dello stesso ordine professionale e, pertanto, non si rinvengono profili di onerosità a carico della finanza pubblica.*

*Di conseguenza, è disposta l'abrogazione del decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2 sull'argomento qui trattato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



~~POSITIVO~~

POSITIVO

NEGATIVO

14 GEN. 2019

Il Ragioniere Generale dello Stato





Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art, 11-bis

*{Modifica del limite di prelievo annuale per la riassegnazione delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE}*

1. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, le parole: "entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nell'anno considerato".

**Relazione tecnica**

L'attuale comma 2 prevede che l'ammontare delle risorse che potranno affluire al bilancio dello Stato sia soggetto ad un tetto massimo di 15.000.000 di euro. La modifica proposta del comma 2 prevede che l'ammontare delle risorse sia determinata dall'effettiva disponibilità. L'operazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né impatti negativi sui saldi di bilancio e contribuirà ad aumentare la percentuale dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) dell'Italia, in linea con gli impegni assunti al riguardo dal nostro paese al Consiglio Europeo.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 195 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

14 GEN. 2019

IL GOVERNO

M.O. 2000

